

COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA
Provincia di Trento



**Verbale di deliberazione n. 40
del Consiglio dei Sindaci**

OGGETTO: Verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali.

L'anno duemilaventitre addì DICIOOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 18.00 nella Sala Nello Aste della sede della Comunità in via Tommaseo n. 5 a Rovereto, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio dei Sindaci della Comunità della Vallagarina.

Presenti i Signori:

		Presente	Assente
Bisoffi Stefano	Presidente	X	
Lorenzini Luigino	Sindaco Reggente di Ala	X	
Fracchetti Ivano	Sindaco di Avio	X	
Comperini Cristian	Sindaco di Besenello	X	
Dossi Dante	Sindaco di Brentonico	X	
Conci Lorenzo	Sindaco di Calliano	X	
Luzzi Graziano	Sindaco di Isera	X	
Barozzi Stefano	Sindaco di Mori	X	
Scerbo Alberto	Sindaco di Nogaredo		X
Maffei Rinaldo	Sindaco di Nomi		X
Gasperotti Arturo	Sindaco di Pomarolo		X
Carotta Gianni	Sindaco di Ronzo-Chienis	X	
Robol Giulia	Sindaca Reggente di Rovereto		X
Zenatti Massimo	Sindaco di Terragnolo	X	
Patoner Maurizio	Sindaco di Trambileno		X
Costa Luca	Sindaco di Vallarsa	X	
Giordani Julka	Sindaco di Villa Lagarina	X	
Furlini Maria Alessandra	Sindaco di Volano	X	

Assiste il Segretario Reggente dott. Antonio Salvago.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Stefano Bisoffi, nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali.

IL CONSIGLIO DEI SINDACI

Vista la L.P. 6/2004 ed in particolare l'articolo 10.

Vista la L.P. 3/2006.

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, adottato dal Governo in attuazione della legge di delega 5 agosto 2022, n. 118.

Richiamati:

l'art. 41 della L.R. 2/2018 (Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige);

il d.lgs. 201/2022 di riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;

il decreto n. 639 del 31/8/2023 recante *Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 201 del 2022* (Ministero delle imprese e del made in Italy);

Rilevato che:

l'art. 2, lett. c), del d.lgs. 201/2022 definisce servizi di interesse economico generale di livello locale o, più semplicemente, servizi pubblici locali di rilevanza economica i servizi erogati, o potenzialmente erogabili, verso un corrispettivo economico nell'ambito di un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico, oppure che potrebbero essere erogati, ma a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza;

i servizi di interesse economico generale di livello locale, inoltre, sono servizi previsti dalla legge, oppure servizi che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;

Tenuto conto, altresì, di quanto disposto dall'art. 2, lett. d), del d.lgs. 201/2022 che definisce i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica quali servizi di interesse economico generale, di livello locale, suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione del servizio; i servizi a rete sono regolati da un'Autorità indipendente;

Considerato che l'art. 30 d.lgs. 201/2022 prevede che i comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, debbano effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori;

Appurato che tale ricognizione:

rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 del citato d.lgs. 201/2022;

rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti;

è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016;

Precisato altresì che:

ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 201/2022, la relazione di cui all'art. 30 del medesimo decreto è pubblicata senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessa contestualmente all'Anac, che provvede alla sua immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione;

il medesimo documento è reso accessibile anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da Anac, che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica;

Preso atto:

del contenuto dell'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, primo comma, così come modificato dal decreto legislativo 4 febbraio 2023, n. 13, art. 1, sesto comma, che attribuisce al Ministero delle Imprese e del Made in Italy la competenza a regolare la materia dei servizi pubblici locali non a rete (di rilevanza economica), per i quali non opera un'autorità di regolazione;

che in attuazione a quanto disposto dal citato articolo 8, primo comma, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, la Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica – Divisione IV ha adottato il decreto n. 639 del 31/8/2023;

Preso atto, altresì, del contenuto del Decreto del MEF del 24.4.2023, recante “Misure incentivanti in favore degli enti locali che aderiscono alle riorganizzazioni e alle aggregazioni dei servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201”;

Vista la Relazione di ricognizione dei SPL, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Ritenuto di dichiarare, in considerazione di *provvedere con adempimento previsto dalla norma*, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 4 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2.

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità della Vallagarina.

Acquisito sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario generale.

Acquisito sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità contabile espresso dalla Responsabile del Servizio Finanziario.

Vista la L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss.mm.;

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss. mm.;

Richiamata la discussione così come apparente dal verbale di seduta;

Visti:

- il Regolamento di Organizzazione dei Servizi e degli Uffici della Comunità della Vallagarina;
- lo Statuto della Comunità della Vallagarina;
- la L.P. 9/12/2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42”;
- il vigente Regolamento di contabilità approvato del Consiglio della Comunità;

- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;

richiamati:

- la delibera del Consiglio dei Sindaci della Comunità della Vallagarina n. 1 del 07 febbraio 2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e s.m.i.;
- la delibera del Consiglio dei Sindaci della Comunità della Vallagarina n. 2 del 07 febbraio 2023 di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Comunità della Vallagarina n. 11 del 09 febbraio 2023 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Comunità della Vallagarina n. 68 del 6 giugno 2023 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 della Comunità della Vallagarina;

Ad unanimità di voti favorevoli su n. 13 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori Signori Fracchetti Ivano e Barozzi Stefano;

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare, in attuazione dell'art. 30 del d.lgs. 201/2022, la Relazione di ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di disporre, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 201/2022, che la relazione in questa sede approvata sia pubblicata senza indugio sul sito istituzionale dell'ente e trasmessa contestualmente all'Anac attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da quest'ultima, quale punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica;
4. con separata votazione, ad unanimità di voti favorevoli su n. 13 consiglieri presenti e votanti, accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori, si dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del combinato disposto dell'art. 14 - comma 7 - della L.P. 3/2006 e ss.mm. e dall'art. 183 – comma 4 – della L.R. 3.05.2018 n. 2;
5. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/92, che avverso il presente provvedimento:
 - a) è ammesso ricorso in opposizione al Presidente della Comunità della Vallagarina entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” approvato con L.R. n. 2 del 3 maggio 2018;
 - b) rimane ferma la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale a seconda dei vizi sollevati, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

SA/cz

REFERTO DI PUBBLICAZIONE:

Ai sensi dell'art. 183, comma 4, del C.E.L. approvato con la L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 la presente deliberazione, dichiarata immediatamente esecutiva, è pubblicata all'albo telematico, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi (dal 20/12/2023 al 30/12/2023).

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Stefano Bisoffi¹

IL SEGRETARIO REGGENTE
dott. Antonio Salvago¹

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate*

1 L'originale informatico firmato digitalmente è conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art.3bis e art.71 d.lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art.3 d.lgs. 39/1993).

COMUNITÀ DELLA
VALLAGARINA



PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione, acquisita con numero grigio PiTre ID109237812 versione 1 su tale testo, corrispondente alla deliberazione definitiva, si esprime ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale n. 2 del 3 maggio 2018

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

LA RESPONSABILE
dott.ssa Cristina Baldo ¹

2

¹ L'originale informatico firmato digitalmente è conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art.3bis e art.71 d.lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art.3 d.lgs. 39/1993).

COMUNITÀ DELLA
VALLAGARINA



PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Vista la proposta di deliberazione, acquisita con numero grigio PiTre ID 109237812 versione 1, su tale testo, corrispondente alla deliberazione definitiva, si esprime ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale n. 2 del 3 maggio 2018

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio Salvago¹

¹ L'originale informatico firmato digitalmente è conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art.3bis e art.71 d.lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art.3 d.lgs. 39/1993).



COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

**SITUAZIONE GESTIONALE SERVIZI PUBBLICI
LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA**

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

RICOGNIZIONE PERIODICA AL 11/12/2023

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO

Per l'art. 2, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, sono "servizi di interesse economico generale di livello locale" o "servizi pubblici locali di rilevanza economica", «*i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale*».

Ai fini della verifica periodica della situazione gestionale del servizio pubblico locale prevista dall'art. 30 dello stesso decreto n. 201/2022, occorre definire adeguatamente il contesto di riferimento, con particolare riferimento alla tipologia di servizio pubblico, al contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore ed ente locale ed alle modalità del monitoraggio e verifiche sullo stesso servizio.

Si fa presente che per quanto riguarda gli enti locali della Provincia Autonoma di Trento, sulla base di quanto previsto nell'articolo 41 della L.R. 2/2018, la disciplina dei servizi pubblici locali trova la sua regolamentazione nella legge provinciale e precisamente nella L.P. 17/06/2004, n. 6, e nella L.P. 16/06/2006, n. 3.

A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

La Provincia Autonoma di Trento ha disposto, con la L. P. d.d. 16 giugno 2006, nr. 3, e specificatamente l'art. 13 comma 6, che "I servizi contemplati da quest'articolo, di norma, sono organizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali individuati mediante intesa definita con il Consiglio delle autonomie locali. In particolare, sono comunque organizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali i seguenti servizi:

- a) ciclo dell'acqua;
- b) ciclo dei rifiuti;
- c) omissis (abrogata)
- d) trasporto pubblico locale;
- e) distribuzione dell'energia."

In base a tale disposizione che sostanzialmente non modifica quella preesistente, la gestione del ciclo integrato dei rifiuti avviene, per i Comuni facenti parte della Comunità della Vallagarina e della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, da parte della Comunità della Vallagarina. In tale gestione ricadono i seguenti Comuni della Comunità della Vallagarina:

- 1. Ala;

2. Avio;
3. Besenello;
4. Brentonico
5. Calliano;
6. Isera;
7. Mori;
8. Nogaredo;
9. Nomi;
10. Pomarolo;
11. Ronzo Chienis;
12. Terragnolo;
13. Trambileno;
14. Vallarsa;
15. Villa Lagarina;
16. Volano

e i Comuni della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri:

1. Folgaria;
2. Lavarone
3. Luserna.

Fino al mese di agosto 2023 la gestione del servizio avveniva mediante appalto di servizi. Con il mese di settembre 2023 la gestione integrata del servizio, come meglio di seguito specificato, è stata affidata in gestione alla ditta DOLOMITI AMBIENTE s.r.l. con sede in Rovereto per un periodo di 17 anni. Decorsi i primi due anni di gestione l'espletamento del servizio transiterà, sull'intero territorio servizio da un misto stradale/porta a porta ad un servizio porta a porta generalizzato, con l'eccezione della raccolta del vetro. Anche la TARI tributo vigente attualmente, con il 01 gennaio 2026 transiterà ad una TARI corrispettiva puntuale gestita direttamente dal concessionario del servizio.

B) CONTRATTO DI SERVIZIO

- Concessione di servizi pubblici avente ad oggetto la gestione del servizio di igiene urbana nella Comunità della Vallagarina e la progettazione e realizzazione degli interventi di ristrutturazione di centri di raccolta ai sensi dell'art. 164 e seguenti e dell'art. 180 e seguenti del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;
- Aggiudicazione effettuata con determinazione nr. 713 d.d. 28.07.2023, attivazione nuovo servizio in data 01 settembre 2023 e conclusione in data 31 agosto 2040;
- La concessione prevede un primo biennio con un canone forfettario di esecuzione pari ad

euro 12.834.300,42.- oltre ad I.V.A 10% ed euro 122.918.747,00.- quali entrate tariffarie dei quindici anni rimanenti per un importo complessivo di euro 135.753.047,42 con un corrispettivo annuale medio di euro 7.985.473,37;

- I criteri tariffari applicati discendono dagli obblighi e prescrizioni dell’Autorità Regolatrice; Energia, Reti e Ambiente cui compete la disciplina tariffaria del servizio. Per il primo biennio verrà mantenuta la tariffazione con TARI tributo e successivamente si procederà con l’applicazione da parte del concessionario della TARI corrispettiva puntuale.
- Il progetto di finanza approvato prevede espressamente che a carico del concedente vi sia l’obbligo di effettuare una serie di adempimenti ed investimenti che sinteticamente qui si riassumono:
 - uniformare sul territorio della Comunità della Vallagarina e degli Altipiani Cimbri una modalità di esecuzione del servizio con modalità porta a porta;
 - realizzazione di interventi di ristrutturazione di tre C.R.M. mediante la realizzazione di tettoie sulla zona di conferimento dei rifiuti;
 - dotazione di mezzi ed attrezzature adibite all’espletamento del servizio che siano nel rispetto dei D.M. relativi ai Criteri Ambientali Minimi;
 - obbligo di sostituzione dei mezzi utilizzati dopo otto anni dalla data di immatricolazione;
 - obbligo di effettuare campagne informative sia nelle scuole che nei Comuni.

C) SISTEMA DI MONITORAGGIO - CONTROLLO

La Comunità della Vallagarina, nello specifico il Servizio Ambiente, è la struttura preposta al controllo e monitoraggio del servizio e lo stesso avviene sulla base di una serie di criteri metodologici predisposti già in fase di presentazione del progetto di finanza. Oltre alle verifiche periodiche sulla modalità di espletamento del servizio, vi sono una serie di controlli legati all’indicatore KPI e penali del promotore che, sulla base di una serie di considerazioni legate all’esecuzione del servizio in tutti i suoi aspetti determinano l’applicazione di penali di carattere generale sull’importo annuo complessivo del servizio, oltre a penali puntuali per mancati adempimenti.

Trattandosi di una concessione del servizio, sulla base di un progetto di finanza di iniziativa privata ai sensi dell’art. 174 del Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, l’ente concedente esercita anche il controllo sull’attività dell’operatore economico, verificando in particolare la permanenza in capo all’operatore economico del rischio trasferito. Nello specifico in questo senso si evidenzia come con la concessione del servizio Dolomiti Ambiente assume a proprio carico, a far data dal 01 gennaio 2026, la gestione della tariffa corrispettiva puntuale del servizio con connesso il rischio di mancata incasso e riduzione dell’utenza.

2. IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

Il soggetto affidatario è:

- DOLOMITI AMBIENTE s.r.l. con sede in Via Mazzini, 24, 38068 Rovereto (TN), cod. fisc e P. I.V.A. 02352570226;
- Oggetto sociale dell'azienda e relativo al nostro servizio, come da visura camerale è: la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di ogni genere di rifiuto, anche per conto di terzi, alla costruzione e alla gestione di centri ed impianti di smistamento, stoccaggio, trattamento e smaltimento di ogni genere di rifiuti, compresa la commercializzazione dei prodotti derivati dai relativi processi. La gestione delle discariche, la gestione dei fanghi biologici attraverso attività di raccolta, trasporto e recupero/valorizzazione e smaltimento, allo spazzamento e alla pulizia delle strade e delle piazze.

3. ANDAMENTO ECONOMICO

Indicare:

- L'espletamento del servizio nell'ultimo triennio ha generato con costo complessivo, comprensivo dell'I.V.A., come da consuntivi approvati, di euro 20.101.102,85,- al netto delle operazioni effettuate in proprio dai Comuni serviti. Considerando che complessivamente la popolazione media era pari a circa 56.457 il costo complessivo pro capite per cittadino ammonta ad euro 356 e pertanto un costo per cittadino anno pari ad euro 118.
- I costi diretti di espletamento del servizio ammontano a:
 - anno 2020 euro 6.967.196,55;
 - anno 2021 euro 8.117.504,14;
 - anno 2022 euro 7.986.094,28;
- ricavi di competenza dal servizio nell'ultimo triennio, derivanti dalla corresponsione dei contributi CONAI e/o dalla vendita di materiali raccolti in maniera differenziata ammontano a:
 - anno 2020 euro 701.325,56.-
 - anno 2021 euro 982.044,09.-
 - anno 2022 euro 998.445,72.-
- gli investimenti effettuati nel servizio nel corso dell'ultimo triennio sono stati:
 - anno 2020 euro 71.183,86.-
 - anno 2021 euro 67.715,99.-
 - anno 2022 euro 79.349,05.-
- il personale addetto al servizio, relativamente alla struttura tecnico amministrativa era:
- anno 2020: nr. 2 operatori tecnico/amministrativi inquadramento C livello base per la

gestione del servizio e nr. 6 operatori per la gestione tributaria nr. 2 livello C base, nr. 3 livello C evoluto e nr. 1 livello D base;

- anno 2021: nr. 3 operatori tecnico/amministrativi di cui 2 con inquadramento C livello base e 1 con livello C evoluto per la gestione del servizio e nr. 6 operatori per la gestione tributaria nr. 2 livello C base, nr. 3 livello C evoluto e nr. 1 livello D base;
- anno 2022: nr. 3 operatori tecnico/amministrativi per la gestione del servizio di cui 2 con inquadramento C livello base e 1 con livello C evoluto e nr. 6 operatori per la gestione tributaria nr. 2 livello C base, nr. 3 livello C evoluto e nr. 1 livello Dirigenziale;
- la tariffa del servizio è correlata alla regolamentazione della TARI tributo con suddivisione delle entrate tra utenze domestiche e non domestiche secondo quanto stabilito dai vari Consigli Comunali in fase di approvazione delle tariffe.
- situazione relativa all'equilibrio economico: i P.E.F. approvati dai Comuni devono garantire la totale copertura dei costi del servizio secondo quanto stabilito dall'Autorità ARERA.;

4. QUALITA' DEL SERVIZIO

Il triennio considerato è stato caratterizzato da una serie di fattori che hanno profondamente inciso sulla qualità del servizio e in particolare, per quanto riguarda l'anno 2020 dall'emergenza COVID che si è protratta anche per parte dell'anno 2021 e per quanto riguarda l'anno 2022 dalla presentazione da parte di DOLOMITI AMBIENTE s.r.l. di Rovereto della proposta di Progetto di Finanza di iniziativa privata che è stato posto in gara nell'anno 2023.

Il servizio è stato regolarmente svolto nel corso del triennio con delle criticità da parte della ditta allora appaltatrice, nelle zone ad alta affluenza turistica.

In presenza del cambio gestionale avvenuto nel corso dell'anno 2023 e dell'avvio delle procedure di modificazione qualitativa del servizio appare problematico formulare un giudizio sintetico sulla qualità del servizio che potrà essere formulato alla conclusione dell'attuale periodo transitorio.

5. OBBLIGHI CONTRATTUALI

Il nuovo gestore del servizio ha attivato, sulla base del cronoprogramma formulato in sede di gara tutti gli adempimenti ed obbligazioni contrattuali formulate e proposte in sede di gara. Per quanto attiene il Piano degli investimenti è possibile evidenziare quanto segue:

	Volumi – quantità di attività (universalità)	Territorio servito (universalità)	Obblighi di servizio pubblico (tutela ambiente)	Obblighi di servizio pubblico (altro)	Piano degli investimenti

Contratto di servizio	Espletato quanto proposto in sede di gara	totalità	effettuato	effettuato	Investimenti in mezzi ed attrezzature regolarmente effettuato
Risultati raggiunti	100%	100%	100%	100%	100%

6.VINCOLI

L'espletamento del servizio è condizionato e vincolato da specifiche disposizioni normative e regolamentari e riconducibili a:

- a. D. M. relativi ai Criteri Ambientali Minimi del servizio rifiuti e dei mezzi, disposizioni regolamentari dell'Autorità A.R.E.R.A. in materia di qualità del servizio e di regolamentazione tariffaria;

e incidenti sull'economicità e/o sostenibilità finanziaria della gestione del servizio e sulla qualità dello stesso ovvero sul rispetto degli obblighi contrattuali.

	Effetti sulla economicità del servizio	Effetti sulla sostenibilità finanziaria	Effetti sulle modalità di erogazione	Impatto sull'utenza	Altro
Criteri Ambientali Minimi	Obbligo di adeguare mezzi ed attrezzature a caratteristiche di sostenibilità ambientale.	Costi di sostituzione e/o integrazione	minima	minima	
Disciplina ARERA sulla qualità del servizio TQRIF	Obbligo delle aziende di collocarsi in una delle quattro fasce qualitative individuate e conseguenti adempimenti funzionali e/strutturali del servizio.	Crescente al variare della collocazione del servizio dalla prima alla quarta fascia.	Miglioramento del livello qualitativo del servizio. Si deve comunque tener conto della sostenibilità economica degli interventi necessari.	Nel variare della fascia di collocazione qualitativa del servizio si aumenta l'incidenza finanziaria dello stesso	
Disciplina tariffaria ARERA MTR E MTR2	L'introduzione di tale regolamentazione tariffaria ha determinato un chiarimento e una "pulizia" relativamente ai costi introducibili nel servizio.	I P.E.F. che vengono formulati secondo le disposizioni ARERA devono garantire l'effettiva copertura complessiva dei costi di esecuzione del servizio.	Non influiscono sulle modalità di esecuzione del servizio in quanto si collocano a valle delle scelte gestionali.	Non dovrebbero dover avere un'incidenza se non relativamente all'aspetto di avere o tolto determinati voci di spesa riconosciute nel P.E.F..	

7. CONSIDERAZIONI FINALI

Nel corso dell'anno è giunto a conclusione un percorso avviato dal 2021 di modificazione della gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti e avviato dalla presentazione del progetto di finanzia di iniziativa privata da parte della società Dolomiti Ambiente s.r.l.. Tale soluzione dovrebbe permettere, tenuto conto delle proposte progettuali e dei vincoli formulati in sede di predisposizione del PPP definitivo in gara e delle migliorie apportate, di garantire una qualità del servizio di raccolta compatibile in termini di qualità del servizio con le disposizioni dell'Autorità ARERA e anche nei termini di sostenibilità economica finanziaria dell'intervento. Sotto tale aspetto è da evidenziare come la disciplina introdotta da ARERA evidenzi un obbligo dei concessionari dei servizi alla predisposizione di una contabilità industriale del servizio. Inoltre, in presenza di scostamenti dall'equilibrio economico finanziario del P.E.F., si può ricorrere al meccanismo del riequilibrio sia a favore dell'utenza che di Dolomiti. In questa fase si è nel periodo di predisposizione dei P.E.F. 2024 e 2025 previsti dall'MTR 2 di ARERA. Emerge come, con l'affidamento del nuovo servizio, vi sia, un incremento dei costi tra il 2023 e il 2024, inferiore comunque del tasso di inflazione riconosciuto da ARERA dell'8,7%. L'incremento finanziario medio dei P.E.F. dei 19 Comuni è pari a circa il 6,60% con un potenziamento dei servizi offerti che potenzialmente migliorano la qualità della vita nei Comuni serviti. Tanto per citare alcuni dei miglioramenti, l'introduzione sull'intero territorio in maniera stabile dello spazzamento stradale e del lavaggio strade, lo svuotamento dei cestini stradali e dei parchi pubblici prima svolto dalle Amministrazioni Comunali, il potenziamento dell'orario di apertura dei centri di raccolta e la loro riqualificazione mediante la realizzazione in tre centri delle tettoie nella zona di conferimento.

In una prospettiva futura si deve tener conto che il passaggio al servizio porta a porta determinerà un miglioramento da un lato della qualità della raccolta differenziata e la progressiva riduzione della frazione indifferenziata. Elemento nodale è indubbiamente la chiusura del ciclo dei rifiuti che di fatto costituisce un fattore dirompente sotto l'aspetto dell'equilibrio economico del sistema.